ORIGINALE

COMUNE DI POSTA

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 Data 02/04/2021	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 13,00 e segg. nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Achille Pacifici	Sindaco	*Presente*
Marcello Etrusco	Assessore – Vicesindaco	*Presente*
Maurizio De Santis	Assessore	*Presente*

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaela Silvestrini

Il Presidente Achille Pacifici in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

G.C. 27/2021

LA GIUNTA COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
- Con n° 3 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

1) Di approvare, come approva, in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione;

Previa votazione;

Con n° 3 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 34, IV comma del D. Lgs. n° 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021.

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica.

Posta, li 02.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO – FINANZIARIO
Dott. Daniele Mitolo

Parere favorevole di sola regolarità contabile.

Posta, li 02.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO – FINANZIARIO
Dott. Daniele Mitolo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 30 comma 4 del Decreto Legge 22.03.2021 n. 41 che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021 Degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'articolo 54, comma 1, del D.lgs. 446/1997 e s.m.i., secondo il quale l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 172 del D.lgs. 267/00, avente ad oggetto: "Altri allegati al bilancio di previsione";

DATO ATTO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, della Legge 296/2006);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO l'art. 48, comma 10 della Legge 449/97 e s.m.i.;

VISTO, altresì, il D. Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto, che stabilisce quanto segue:

" I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche n mancanza dei decreti di cui al comma 2";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, con la quale veniva stabilita la percentuale da applicarsi per l'anno 2019 a titolo di addizionale comunale all'Irpef nella misura unica dello 0,60%, senza applicazione di alcuna soglia di esenzione;

RITENUTO necessario confermare anche per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura unica dello **0,60%**, senza applicazione di alcuna soglia di esenzione;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1) **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di confermare anche per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef** allo **0,60%,** come aliquota unica e senza applicazione di alcuna soglia di esenzione, ai sensi del D. Lgs. n.360 del 28 settembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni;

3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2021;

3) di introitare i proventi della risorsa "Addizionale comunale all'IRPEF" del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di predisposizione;

4) di trasmettere telematicamente al MEF, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **20 dicembre 2021** ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2021.

5) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

G.C. n. 27 del 02.04.2021

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
Achille Pacifici

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaela Silvestrini

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
R.A. N. 336

Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 23.04.2021 per restarvi per 15 giorni consecutivi.

Posta, lì 23.04.2021

IL MESSO COMUNALE
Lucia Pia Calabrese

COMUNICAZIONE A:

Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/00):

☒ SI ☐ NO prot. n. 2883 del 23.04.2021

Al Prefetto di Rieti (art. 135, 2° co. D.Lgs. 267/00):

☐ SI ☒ NO prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.04.2021

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Posta lì 23.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaela Silvestrini